

STAGE AZIENDALE

(art. 9 del Decreto Delegato 15 luglio 2022 n. 105)

Il sottoscritto _____ e-mail _____

in rappresentanza di _____ C.O.E. _____

Via _____ Castello _____

Telefono _____ Contratto collettivo di lavoro applicato _____

Principale attività svolta _____

- comunica che sarà intrapreso uno stage aziendale con:

(nominativo) _____ COD. ISS _____

Qualificando/ con qualifica professionale di _____ il _____
anno di corso (se qualificando) _____

Diplomando/diplomato in _____ il _____
anno di corso (se diplomando) _____

Laureando/laureato in _____ il _____
anno di corso (se laureando) _____

N.B. (si allega certificato del titolo di studio o se qualificando, diplomando o laureando il certificato comprovante l'iscrizione e la frequenza scolastica).

Inoccupato, per attività mirata alla formazione in professionalità altamente qualificate, nei seguenti settori:

Lettera a) imprese artigiane artistiche o tradizionali:

Mansione _____

Lettera b) somministrazione alimenti e bevande:

Mansione _____

Altri settori (da autorizzarsi dalla Commissione per il Lavoro):

Settore: _____

Mansione: _____

Descrizione dell'attività da svolgere, progetto formativo ed orari dell'attività:

Tutor aziendale responsabile dello stage: _____

Indennizzo mensile, a titolo di borsa di studio, corrisposto allo stagista _____
(corrispondente almeno al 50% della retribuzione media territoriale di cui all'art.54, terzo comma, della Legge 11 febbraio 1983 n. 15 e s.m.i.).

Allegare copia del **contratto relativo alla copertura assicurativa nominativa per lo stagista.**

Inizio dell'attività * _____ data fine _____

** Il presente modulo è da consegnare **obbligatoriamente almeno 5 giorni lavorativi** antecedenti l'inizio dell'attività.*

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell'ambito dei procedimenti amministrativi e per la fruizione dei servizi erogati dall'Amministrazione saranno trattati in conformità all' Informativa per il Trattamento dei dati Personali pubblicata sul portale dello Stato www.gov.sm.

San Marino, li _____



(Timbro e firma dell'O.E.)

DECRETO DELEGATO 15 luglio 2022 n.105
Art. 9
(Stage Aziendali)

1. Per stage si intende un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all'inserimento nel mondo del lavoro. L'attività svolta dallo stagista non costituisce né può dissimulare un rapporto di lavoro subordinato ed è documentata nella scheda anagrafico-professionale. La violazione ed il non rispetto di quanto prescritto nel presente articolo è punita ai sensi del Titolo IV del Decreto-Legge 5 ottobre 2011 n.156.
2. Possono effettuare stage aziendali limitatamente ad attività attinenti al corso di studio, purché iscrivibili alle liste di avviamento al lavoro: a) i qualificandi, diplomandi e laureandi per un periodo non superiore a nove mesi presso la stessa impresa. Tale esperienza può essere ripetuta al massimo presso due imprese; b) i neolaureati e i neodiplomati nonché i giovani che abbiano ottenuto l'attestato di qualifica professionale previsto dalle leggi vigenti in materia di formazione professionale, entro dodici mesi dal conseguimento del titolo e per un massimo di sei mesi.
3. Possono effettuare stage aziendali anche non attinenti al corso di studio, non occupati iscritti o iscrivibili alle liste di avviamento al lavoro, per un periodo non superiore a sei mesi, purché l'attività sia mirata alla formazione in professionalità altamente qualificate nei seguenti settori: a) imprese artigiane artistiche o tradizionali, di cui all'articolo 13, punto b) della Legge 25 gennaio 1990 n.10 e successive modifiche le cui produzioni sono inserite nell'elenco di cui all'allegato A della Legge 29 novembre 1995 n.131 e successive modifiche; b) somministrazione alimenti e bevande.
4. La Commissione per il Lavoro potrà autorizzare eventuali richieste di stage ai sensi del precedente comma 3 anche in settori non previsti dal suddetto comma.
5. Lo stage aziendale di cui al presente articolo effettuato presso un'impresa è periodo computabile ai fini del calcolo della durata massima dell'assunzione di cui all'articolo 2.
6. L'impresa è tenuta a comunicare all'Ufficio Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro [**mutato nomine* Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive - ULPA*], al fine di effettuare le verifiche dei requisiti di cui al presente articolo e della relativa autorizzazione, nel termine perentorio di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data di inizio, le generalità dello stagista, la data di inizio e di fine dello stage aziendale, nonché l'attività da svolgere e il progetto formativo, la relativa copertura assicurativa nominativa, a carico del datore di lavoro, ed il nominativo del tutor responsabile aziendale incaricato a seguire il progetto di stage.
7. Il limite massimo di rapporti attivabili contemporaneamente presso il medesimo operatore ai sensi del presente articolo è pari a: a) n. 1 quando la struttura è composta dal solo titolare o comunque da un numero di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato non superiore a 5; b) n. 2 quando la struttura è composta da un numero di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19; c) una percentuale pari al 10% calcolata sul numero totale dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato quando gli stessi sono superiori a 20.
8. L'indennizzo, a titolo di borsa di studio, deve essere corrispondente almeno al 50% della retribuzione media territoriale di cui all'articolo 54, terzo comma, della Legge 11 febbraio 1983 n.15 come modificato dal comma 1, dell'articolo 11 della Legge 18 marzo 2008 n.47 ed esente da contributi ed imposte.
9. Per gli stage aziendali che si trasformino in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i datori di lavoro possono usufruire degli incentivi di cui all'articolo 2 nelle modalità ivi previste e per il periodo residuo dalla data di trasformazione.
10. Le persone interessate a svolgere attività di stage possono iscriversi in un'apposita lista presso l'Ufficio Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro [**mutato nomine* Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive - ULPA*].
11. Ai soggetti che compiono stage aziendali, ai sensi del presente articolo, per la durata degli stessi, non è applicata la sospensione dell'erogazione degli assegni familiari."

